



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

in persona dei Signori Magistrati:

dott.	Corrado Maffei	Presidente
dott.	Roberto Reali	Consigliere
dott.ssa	Mariarosaria Budetta	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 57083/2011 r.g.v.g. , promosso da
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma alla via Valadier n. 39, presso lo studio
dell'Avv. Francesco Precenzano, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso
introdotto

RECLAMANTE

E

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma

RECLAMATO CONTUMACE

E

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.

OGGETTO: reclamo ex art. 35 D. Lgs. 25 gennaio 2008.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto ritualmente notificato, ██████████ proponeva reclamo ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 30 giugno 2011 n. 363/2011, con la quale era stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e rigetto della istanza di permesso di soggiorno per motivi umanitari, deducendone la erroneità la carenza di motivazione e per insufficiente attività istruttoria volta a verificare quanto dedotto da esso ricorrente circa il pericolo, in quanto appartenente al partito di opposizione e giornalista fotografo *free lance*, di subire violenze da parte degli appartenenti agli organi governativi, che attuavano in Gambia una politica repressiva e violenta contro gli oppositori del regime, che aveva instaurato "una vera e propria dittatura ed una sistematica e cruenta repressione delle attività politiche dell'opposizione". Chiedeva quindi che in riforma della sentenza impugnata venisse accolta la domanda proposta nel primo grado di giudizio e quindi venisse dichiarato lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ovvero in subordine venisse riconosciuta la protezione sussidiaria dai sensi dell'art. 14 decr. Lgs. 251/2007, e in via subordinata la protezione umanitaria di cui agli artt. 33 della convenzione di Ginevra del 1951 e 19 D.Lgs. 286/1998, in ogni caso ordinando alla Questura competente il rilascio in favore del reclamante del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio.

Il Ministero appellato non si costituiva.

Veniva acquisito il parere del PG, che concludeva per il riconoscimento della protezione internazionale.


All'udienza del 15 dicembre 2011 il Collegio riservava la decisione.

All'esito della attività istruttoria, può ritenersi accertato che il reclamante esercitasse nel suo Paese di origine l'attività di fotografo professionista e che fosse esponente del partito di opposizione UDP



(sono state prodotte il tesserino di fotografo professionista e la tessera di appartenenza la partito) .
Non può ritenersi adeguatamente provato che la persona indicata nel nome di ██████████, che si deduce essere uno dei maggiori esponenti del partito e che risulta tra le persone scomparse, come indicato in un articolo di giornale prodotto in atti, sia uno zio del reclamante e che quindi sussista un pericolo specifico anche a causa di tale parentela: la circostanza non risulta acclarata né da certificati anagrafici né in altro modo.

Un tale contesto, si reputa che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, tenuto conto che questo, riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata con d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). La situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è infatti rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cfr. Cass. 26278/2005, secondo cui "In base alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, lo "status" di rifugiato deve essere riconosciuto qualora lo straniero abbia subito la violazione di diritti umani fondamentali sanciti da documenti internazionali o abbia il fondato timore di essere personalmente perseguitato nel Paese di origine. Pertanto, pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di



prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di *specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente*”).

Nel caso di specie, per le citate emergenze processuali, non vi è prova adeguata di un pericolo specifico e personale del reclamante, non essendo state provate le dedotte minacce personali asseritamente provenienti anche a mezzo di lettere anonime.

Sussistono tuttavia i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Si rileva preliminarmente che il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero, instaurato dalle Direttive CE 2004/83 e 2005/85, così come recepite nei d.lgs. 19 novembre 2007 n.251 e 28 gennaio 2008, n.25, ha introdotto una nuova misura tipica, la protezione sussidiaria, che può essere riconosciuta anche quando sussista il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. (art. 3 CEDU). Ne consegue che il positivo riscontro di tali condizioni non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio del permesso di natura umanitaria, già previsto nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, ma dà diritto ad un titolo di soggiorno stabile, triennale ed alla fruizione di un ampio quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie): cfr. Cass. Ord. n. del 18/02/2011.

L'art. 2 decreto legislativo 251/2007 prevede che è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 stesso decreto e non possa, o a causa di tale rischio non voglia, avvalersi della protezione di detto paese.



L'art 14 cit. prevede che sia considerato in pericolo di danno grave e quindi in condizioni di ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, lo straniero che dimostri tra l'altro il pericolo di poter subire pene o trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti sullo stato socio politico del Gambia (informazioni acquisite dal Tribunale di Roma presso il Ministero degli Affari Esteri, rapporto di Amnesty International, Rapporto del Dipartimento di Stato Usa, relativo ai diritti umani in Gambia, articoli di quotidiani), risulta che "la situazione dei diritti umani in Gambia...è preoccupante. Le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie (...) sono all'ordine del giorno, in un quadro politico di abusi da parte delle Autorità locali. (...) Particolarmente a rischio sono risultati essere membri della stampa, omosessuali, attivisti dei diritti umani e più in generale oppositori del regime a qualsiasi titolo o anche solo percepiti come tal, alcuni dei quali (...) sono stati imprigionati senza giusto processo e anche torturati" (così l'informativa del MAE, confermata dalla restante citata documentazione).

In tale contesto, quindi, si reputa che l'appartenenza del ricorrente al partito di opposizione, unitamente allo svolgimento di attività professionale (fotografo reporter) che lo espone pubblicamente, siano circostanze idonee a fondare il rischio, in caso di rientro nel Paese di origine, di subire violenze o trattamenti degradanti, e quindi sussistano circostanze rilevanti ai fini e per gli effetti del riconoscimento della protezione internazionale.

Il reclamo quindi deve essere accolto e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto del reclamante alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D.L.vo 251/2007.

Si reputa che sussistano giusti motivi per l'accoglimento solo parziale della domanda e per la natura della causa per compensare tra le parti del doppio grado.

P.Q.M.



La Corte, su conforme parere del PG, così provvede:


accoglie il reclamo proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 30 giugno 2011 n. 363/2011 nei confronti del Ministero dell'Interno, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del reclamante al permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Spese compensate interamente tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2011.

Il Cons. Est.



Il Presidente



Dep. ...
653
22 DIC. 2011
IL ...
Liana De Roberto

IL FUNZIONARIO ...
Liana De Roberto

COME RICHIESTO HO NOTIFICATO
IL PRESENTE ATTO NEL DOMICILIO
INDICATO A *Recluse*
LE MANI DI *Anna Capra*
S. Q. DI P. TE, ADDETTO ALL'UFFICIO CAPACE,
CONVIVENTE, CHE NE CURA LA CONSEGNA
IN SUA PRECARIA ASSENZA.
ROMA,

17 GEN. 2012

527 UFF. GIUD.
ANTONELLA MOSCATO

717